



Prot. n. 341442
del 31 maggio 2010

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'applicazione della sanatoria prevista dallo art. 2, comma 1, lett. g) della Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23.

In relazione al quesito da Lei posto, le invio copia di tre pareri che il Servizio "Attività istituzionali legislative e legali" e la P.F. "Consulenza agli enti locali", della Giunta regionale delle Marche, hanno avuto modo di scrivere sull'interpretazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. n. 23/2004 ([parere del 3/7/2006, prot. 0146251](#); parere del [20/2/2006, prot. 0038504](#); parere del [17/3/2005, prot. 10665](#)).

Come viene spiegato nel parere prot. 0038504/2006, "l'accertamento degli abusi edilizi si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente all'epoca in cui gli abusi sono stati realizzati".

Pertanto il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. g) della L. R. n. 23/2004 va interpretato, anche ad avviso di questo Servizio Governo del territorio, nel senso che il condono non può essere rilasciato soltanto per le opere abusive che sono state realizzate dopo la apposizione del vincolo di tutela integrale.

Quelle realizzate prima non hanno infatti violato le disposizioni del Piano paesistico ambientale regionale e pertanto da questo non subiscono impedimenti al rilascio del condono.